**Camera dei deputati**

**AC 643**

**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**

**Emendamento**

Dopo l’articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-*bis*.

(*Innalzamento dei limiti per la non concorrenza delle indennità di trasferta alla determinazione del reddito di lavoro dipendente*)

All’articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 60 al giorno, elevate ad euro 100».

**Innalzamento dei limiti per la non concorrenza delle indennità di trasferta alla determinazione del reddito di lavoro dipendente**

**Motivazione**

Come noto, la trasferta fa sorgere in capo al lavoratore il diritto a ristori integrativi che si sommano all’ordinaria retribuzione. Ecco allora che la presente proposta emendativa punta ad innalzare i limiti normativamente previsti per la non concorrenza della indennità di trasferta (o missione) alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. Per cui, in caso di approvazione dell’emendamento, a far data dal 1° gennaio 2023, gli importi massimi fissati dall’art. 51, co. 5, del Tuir, verrebbero così rimodulati: *a*) euro 60 per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale (in luogo degli attuali euro 46,48); *b*) euro 100 per quelle effettuate all’estero (in luogo degli attuali 77,46). Nei fatti, atteso il tasso fisso di cambio lira-euro, si tratterebbe di praticare un aumento inferiore al 25 per cento delle franchigie vigenti.

Sotto il profilo argomentativo, l’aggiornamento del trattamento fiscale e contributivo riservato alla trasferta dall’art. 51 del Tuir costituirebbe una risposta di politica del lavoro per fronteggiare l’ascesa congiunturale del costo della vita, di modo da sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti. A ben guardare, infatti, l’innalzamento dei “limiti di non concorrenza” consentirebbe alle imprese datrici di lavoro a forte ricorso dello “strumento trasferta” (come nell’ipotesi del settore dell’autotrasporto) di risultare in misura minore incise dal costo del lavoro (soggezione ad imposizione contributiva e fiscale). Ciò, con un recupero in termini di attrattività professionale per alcuni lavori, che, nonostante la sistematicità degli spostamenti da effettuare per ragioni di servizio, che producono evidenti implicazioni nella vita di relazione, possono assicurare al lavoratore elevati *standard* da un punto di vista retributivo.

**La proposta emendativa comporta maggiori oneri alle finanze dello Stato di modesta entità.**